

PROTOCOLLO ITALO-JUGOSLAVO D'APPLICAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL
15 APRILE 1964.
OSSARIO DI BARLETTA (ZONA DI BARI).

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in esecuzione dello scambio di note del 15 aprile 1964 sulla definitiva sistemazione in Italia delle Salme dei Caduti jugoslavi combattenti nella seconda guerra mondiale e nelle guerre precedenti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, tramite un'apposita Delegazione, sistemerà definitivamente in un Ossario nella zona di Bari - e precisamente nel cimitero di Barletta - Salme di cittadini jugoslavi - deceduti in dipendenza di eventi bellici e sepolti in Italia durante il periodo dal 1941 al 1945 - e Salme di appartenenti all'Esercito serbo trasportato in Italia nel 1916, deceduti e sepolti nel periodo dal 1916 al 1918.

A tale scopo il Governo italiano prenderà, attraverso una propria Delegazione, le misure necessarie per assicurare alla Delegazione jugoslava inviata in Italia l'assistenza e la collaborazione richieste per la identificazione, esumazione, traslazione e concentrazione delle salme provenienti dai vari cimiteri e per la costruzione di detto Ossario a Barletta.

./.

Art. 2

Sulla base del principio di reciprocità e tenuto conto di quanto stabilito nell'accordo raggiunto con lo Scambio di Note del 12 febbraio 1960, con il successivo Protocollo del 6 ottobre 1960 nonché con lo Scambio di Note del 15 aprile 1964, i limiti di tempo previsti per l'esecuzione dei lavori a Barletta sono fissati in 5 anni dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo e potranno essere prorogati di comune intesa qualora i lavori stessi non fossero ultimati.

Art. 3

La Delegazione jugoslava sarà composta da quattro membri, oltre al Segretario tecnico della Delegazione, all'autista per la autovettura ed a due autisti per gli autoveicoli da trasporto. A seconda delle esigenze verranno in Italia due architetti per l'esecuzione del progetto e per il controllo tecnico.

La Delegazione jugoslava avrà la sua sede ufficiale in Roma presso l'Ambasciata della Repubblica Socialista Federativa jugoslava.

La Delegazione jugoslava terrà i suoi contatti con le competenti Autorità italiane, centrali e periferiche, solo attraverso il tramite della Delegazione italiana.

La Delegazione italiana sarà composta da un rappresentante del Ministero della Difesa - Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra - da un rappresentante del Ministero dell'Interno, da un rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici e da un rappresentante del Ministero delle Finanze - nonché da altri elemen-

./.

ti che saranno di volta in volta chiamati a farne parte per questioni contingenti.

Alle operazioni di esumazione e traslazione delle Salme potrà essere presente un solo membro della Delegazione jugoslava.

Art. 4

Col presente Protocollo si dà atto che dietro richiesta del Governo italiano il Comune di Barletta concede al Governo jugoslavo l'uso di un'area di almeno mq. 1500, entro il recinto del Cimitero Comunale, ove trovavano già sepoltura Salme di caduti jugoslavi. Il Governo jugoslavo destinerà il sopra menzionato terreno al fine esclusivo della costruzione dell'Ossario.

Il Governo jugoslavo corrisponderà al Comune di Barletta a titolo simbolico, il canone annuo di L. 5.000.

Il progetto dell'Ossario, compiutamente descritto in ogni particolare ivi comprese le eventuali iscrizioni, sarà sottoposto dalla Delegazione jugoslava alla Delegazione italiana che provvederà a richiederne l'approvazione alle competenti Autorità.

Art. 5

Sono di competenza dell'Ambasciata jugoslava in Roma tutte le incombenze relative alla custodia, alla manutenzione e alla conservazione dell'Ossario. Per la sorveglianza e per la manutenzione di esso verrà impiegato un guardiano retribuito dal Governo jugoslavo, anche per eventuali lavori di giardinaggio e manutenzione.

Art. 6

Il Governo jugoslavo si assumerà tutte le spese derivanti

in conseguenza della esumazione, identificazione, trasporto e concentrazione delle Salme, le spese relative alla sistemazione del terreno, alla costruzione dell'Ossario, nonché tutte le spese che dovessero derivare alle Autorità italiane in relazione ai lavori di cui sopra.

Per l'esecuzione dei predetti lavori la Delegazione jugoslava utilizzerà imprese e mano d'opera italiane, mezzi di trasporto italiani e jugoslavi, questi ultimi tenendo conto delle limitazioni di cui al precedente art. 3.

Art. 7

La Delegazione italiana metterà a disposizione della Delegazione jugoslava tutti i dati utili all'opera di reperimento delle Salme destinate all'Ossario in questione sia per quanto riguarda le località nelle quali durante la seconda guerra mondiale si trovavano i campi di raccolta di cittadini jugoslavi (prigionieri di guerra, detenuti politici, internati civili) sia relativamente agli eventuali elenchi nominativi supplementari dei Caduti jugoslavi seppelliti nel territorio della Repubblica italiana, nonché dei luoghi in cui si trovano le loro tombe.

Art. 8

Tutti i lavori relativi all'apertura delle tombe, esumazione, identificazione, sistemazione dei resti nelle Casette Ossario, successiva copertura delle tombe, raccolta e trasporto nella nuova ubicazione di sistemazione definitiva, saranno eseguiti in conformità delle leggi italiane (Testo Unico delle leggi sanitarie, Regolamenti di Polizia Mortuaria) e delle norme per la raccolta e sistemazione delle

./.

Salme dei caduti in guerra che regolano l'attività del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra. La relativa documentazione tecnico-amministrativa, preventivamente concordata, sarà redatta nelle lingue italiana e serbo-croata, e firmata dai Presidenti delle due Delegazioni.

Art. 9

Ai fini della traslazione e della sistemazione delle Salme nell'Ossario, le due Delegazioni, sulla base delle richieste da parte jugoslava ed in relazione all'attuale dislocazione delle tombe, compileranno due elenchi ben distinti: uno delle Salme da sistemare nella nuova ubicazione ed un altro di quelle lasciate negli attuali cimiteri per rimanervi oppure in attesa di ulteriore sistemazione.

Le due Delegazioni, in base al programma di lavoro, cureranno il coordinamento fra le varie operazioni in maniera da assicurarne il normale svolgimento.

Art. 10

La Delegazione jugoslava assicurerà la tempestiva disponibilità dei mezzi finanziari necessari alla esecuzione dei lavori per la costruzione dell'Ossario.

I mezzi finanziari di cui sopra affluiranno in un conto speciale transitorio in lire, aperto presso una Banca Agente al nome dell'Ambasciata di Jugoslavia in Roma, conto che la parte jugoslava alimenterà mediante rimesse di lire di conto estero o altra valuta convertibile.

Dal conto speciale suddetto saranno prelevate o girate ad un

conto interno in lire, secondo le necessità, le somme occorrenti per far fronte alle spese incontrate dalla Parte italiana; le disponibilità del summenzionato conto interno saranno utilizzate dal Presidente della Delegazione italiana sulla base di documenti giustificativi delle spese esibiti al Presidente della Delegazione jugoslava.

Alla fine dei lavori, le somme che resteranno eventualmente non utilizzate saranno ritrasferite in Jugoslavia in lire di conto estero o altra valuta convertibile.

Art. 11

Tutti i problemi che potranno sorgere durante l'applicazione del presente Protocollo, che entrerà in vigore all'atto della firma, saranno risolti direttamente tra le due Delegazioni; i problemi controversi che non troveranno soluzione soddisfacente in tale ambito verranno risolti per via diplomatica.

Fatto a Roma il 10 gennaio 1968 in due esemplari in lingua italiana e serbo-croata, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Vincenzo DE BENEDICTIS

Vincenzo De Benedictis

Per il Governo della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia

Dimitrije VOŠNJAK

Dimitrije Vošnjak